



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area:

DETERMINAZIONE

N. C1935 del 06/08/2010

Proposta n. 13363 del 05/08/2010

Oggetto:

DM 8/4/2009 Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunita'della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Delimitazione della zona infestata e della zona di contenimento nel territorio della regione Lazio

Proponente:

Estensore	LUPPINO MARIA	_____
Responsabile del procedimento	MARIA LUPPINO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: DM 8/4/2009 Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte. Delimitazione della "zona infestata" e della "zona di contenimento" nel territorio della Regione Lazio

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Vicario Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettera i), possono istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la decisione della Commissione europea 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a "Misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte" e sue modifiche e integrazioni da ultimo modificata con la decisione della Commissione europea 2008/644/CE del 25 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 8 aprile 2009, recante "Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte", che abroga e sostituisce il D.M. 30/6/2004;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2654 del 25 novembre 2008 con la quale, ai sensi del DM 30 giugno 2004, sono state adottate le misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte e si e' provveduto alla delimitazione, nel territorio della provincia di Roma, di una porzione del territorio del comune di Fiumicino quale zona focolaio;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3055 del 29 ottobre 2009 concernente "DM 8 aprile 2009 misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte. Delimitazione della zona del focolaio e zona tampone nel territorio della provincia di Roma" con la quale e' stata delimitata su una porzione del territorio del comune di Fiumicino e del comune di Roma la zona focolaio e la zona tampone cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e) del citato DM 8/4/2009;

VISTA la nota tecnica del MIPAAF n. 0003564 del 19 febbraio 2010 relativa ai criteri di monitoraggio e di gestione delle infestazioni dell'organismo nocivo *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte nel territorio italiano in applicazione del DM 8/4/2009;

CONSIDERATO che a decorrere dal mese di giugno 2010 il Servizio Fitosanitario regionale del Lazio ha provveduto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 8/4/2009 e secondo le direttive

impartite con la nota tecnica del MIPAAF n. 0003564 del 19 febbraio 2010, a collocare trappole a feromoni in aziende maidicole del territorio regionale, al fine di monitorare la presenza della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte ;

VISTE le schede di rilevazione del monitoraggio dalle quali risulta che e' confermata, a decorrere da luglio 2010, la presenza della *Diabrotica virgifera virgifera* nel comune di Fiumicino, località Maccarese, e nel comune di Roma, località Malagrotta;

;
CONSIDERATO che *Diabrotica virgifera virgifera* e' presente in tali territori gia' dal 2008, pertanto da più di due anni consecutivi, che si e' avuto solo un ampliamento dell'areale di presenza dell'insetto tale da non rendere piu' tecnicamente possibile l'eradicazione, cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 1, punto c) del DM 8/4/2009;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DM 8.4.2009, provvedere ad una nuova delimitazione dell'areale di presenza della *Diabrotica virgifera virgifera*, istituendo, in sostituzione della "zona focolaio" e della "zona tampone", le zone "infestata" e "di contenimento", cosi' come definite all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del DM 8/4/2009, che individua la "zona di contenimento" come il territorio che si estende per almeno 10 chilometri all'interno della zona infestata, di seguito definita "sotto zona interna di contenimento" e per almeno 30 chilometri nell'area indenne dal parassita all'esterno della zona infestata, di seguito definita "sotto zona esterna di contenimento";

VISTA la mappa, allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (**ALLEGATO I**), con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DM 8.4.2009 sono delimitate, sul territorio della provincia di Roma, la "zona infestata" e la "zona di contenimento" per la *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte, da cui risulta che la zona infestata coincide per intero con la sotto zona di contenimento interna, che si estende per 10 chilometri all'interno della zona infestata;

RITENUTO di dovere approvare la delimitazione del territorio in conformità alla mappa allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (**ALLEGATO I**), con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DM 8.4.2009 sono state delimitate, sul territorio della regione Lazio, la "zona infestata" e la "zona di contenimento";

CONSIDERATO che sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del DM 8/4/2009 nell'area di contenimento e' necessario imporre l'attuazione di un "programma di contenimento" per limitare la propagazione dell'organismo dalle aree infestate alle aree circostanti ancora indenni;

VISTO il "programma di contenimento" allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO II**) nel quale sono indicate le misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nelle aree delimitate;

RITENUTO di dovere approvare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DM 8/4/2009, il "programma di contenimento", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO II**), nel quale sono indicate le misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nelle aree delimitate a cura dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni agricoli in esse ricadenti;

RITENUTO OPPORTUNO al fine di valutare l'efficacia delle azioni adottate, per predisporre i programmi di contenimento negli anni successivi, per pianificare i monitoraggi e per permettere i controlli da parte del Servizio Fitosanitario Regionale sull'attuazione delle misure fitosanitarie adottate, che tutte le aziende agricole ricadenti nell'area infestata/sotto zona interna di contenimento e tutte le aziende ricadenti nella sotto zona esterna di contenimento, qualora abbiano

intenzione di coltivare mais, comunichino le informazioni contenute nell'allegato III alla presente determinazione e di questa facente parte integrante;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.lgs. n. 214/05 e del DM 8/4/2009 "Attuazione della decisione n. 2003/766/CE modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE relativa alle misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte"

- di delimitare quale "**zona infestata**" per *Diabrotica virgifera virgifera* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la zona dove la presenza della Diabrotica è stata confermata per più di due anni consecutivi. Tale zona comprende l'area interclusa dal perimetro dei comuni di Fiumicino e di Roma, delimitato dalle seguenti strade: Via S. Carlo a Palidoro, Via Aurelia, Via del Casale S. Angelo, Via di Tragliata, Direttrice dall'intersezione di Via di Tragliata/Via dell'Arrone all'intersezione del GRA/ Via Trionfale, Via trionfale, Via della Pineta Sacchetti, C.ne Cormelia, Via di torre Rossa, Via Aurelia Antica, Via di Bravetta, Via della Pisana, Via del Ponte Pisano, Via del Fosso della Magliana, Fiume Tevere fino all'intersezione GRA, GRA, Via del Mare fino alla costa;
- di delimitare quale "**sotto zona di contenimento interna**" per *Diabrotica virgifera virgifera*, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la zona che si estende per almeno 10 chilometri all'interno della zona infestata che coincide con la delimitazione della zona infestata;
- di delimitare quale "**sotto zona di contenimento esterna**" per *Diabrotica virgifera virgifera*, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la zona che si estende per almeno 30 chilometri nell'area indenne dal parassita all'esterno della zona infestata e interclusa dal perimetro delimitato dai seguenti comuni: in Provincia di Viterbo: Bassano Romano, Calcata, Castel S.Elia, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Sutri in Provincia di Roma: Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Ciampino, Civitella S.Paolo, Colonna, Fiano Romano, Fiumicino (parte), Formello, Fonte Nuova, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Magliano Romano, Manziiana, Marino, Mazzano Romano, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Moricone, Morlupo, Nemi, Pomezia, Riano, Rignano Flaminio, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roma (parte), Sacrofano, S. Cesario, S.Marinella, Tivoli, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo. In Provincia di Latina: Aprilia.

Le zone delimitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 8.4.2009 sono rappresentate graficamente nella mappa allegata alla presente determinazione e di questa facente parte integrante (**ALLEGATO I**), da cui risulta che la zona di contenimento interna e la zona infestata coincidono come estensione territoriale.

- di approvare il "programma di contenimento" di cui all'articolo 7, comma 1, del D.M. 8.4.2009, allegato alla presente determinazione e di questa facente parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO II**), nel quale sono indicate le misure fitosanitarie obbligatorie che i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni agricoli devono attuare nelle aziende ricadenti nelle aree delimitate;

- di approvare la scheda tecnica di comunicazione dell'intenzione di coltivare il mais, allegata alla presente determinazione e di facente parte integrante (**ALLEGATO III**).

I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni agricoli ricadenti nella zona di contenimento devono comunicare entro il 31 marzo 2011 le informazioni tecniche contenute nella scheda tecnica allegata al programma di contenimento facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione (ALLEGATO III).

E' fatto obbligo, inoltre, di rispettare quanto indicato nel "programma di contenimento" allegato alla presente determinazione e di questa facente parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo ai maidicoltori di rispettare le prescrizioni fitosanitarie del presente atto. Ogni inadempienza è punibile ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente determinazione, a motivo dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Guido Magrini)



C:\Documents and
Settings\mluppino\Do



C:\Documents and
Settings\mluppino\Do